



**COMUNE DI GUIGLIA**  
(Provincia di Modena)

**DELIBERAZIONE N. 73**

**DEL 23/07/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA  
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER  
L'ANNO 2020.

## ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 8,15 nella sala delle proprie adunanze si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRES	ASS
1)	LAGAZZI IACOPO	X	
2)	ZANANTONI ROBERTA	X	
3)	ZINI GIANCARLO		X
4)	MIGLIACCIO ENZO	X	
5)	CAMPUS GEMMA	X	
	TOTALE	4	1

Assiste il Segretario del Comune

D.ssa Martini Margherita

Assume la Presidenza il Dott. Ing. Iacopo Lagazzi nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare l'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 SEDUTA DEL 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- La Legge 147/2013 comma 652 fa proprio il principio «*Chi inquina, paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- La Legge 147/2013 comma 668 stabilisce che: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- Il D.M 20 aprile 2017, all'art. 1, determina i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;
- Il medesimo DM 20 aprile 2017 all'art. 4. stabilisce che *“la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti”*;
- La Legge Regionale n. 16/2015 all'art. 5 stabilisce che: *“La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate*;
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarandone il carattere pandemico l'11 marzo 2020;
- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l'epidemia molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il rischio di contagio;

Premesso inoltre che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017, attribuisce all'autorità il compito di riformare il metodo tariffario di cui al dpr 158 del 1999, che non disciplina alcunché in materia di riduzioni specifiche restando, quest'ultima competenza, in capo ai Comuni;
- la legge n. 147/2013, ed in particolare all'art. 1 comma 660, attribuisce un'ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari "Il comune può deliberare ... ulteriori riduzioni ed esenzioni.... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- l'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l'art. 107 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito in Legge 27/2020, ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU, portandoli al 30/09/2020, che è anche il termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2019, con la quale è stata istituita la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai sensi del comma 668 della Legge 147/2013 ed è stato approvato il Regolamento per la sua gestione;

Dato atto che il sopra riportato comma 688 della Legge 147/2013 prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la cui commisurazione può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamato, a tal proposito, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Tenuto conto che l'art. 8 del suddetto Decreto dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, il Gestore del ciclo dei rifiuti o i Comuni approvino il Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che con Legge regionale n. 23/2011 è stata istituita l'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, al cui Consiglio d'Ambito è fra l'altro demandata l'approvazione, previo parere dei Consigli Locali, dei Piani Economico Finanziari del servizio gestione rifiuti;

Preso atto che è stato espresso parere favorevole al PEF 2019 con deliberazione nr. 14 del 05/02/2019 del Consiglio d'Ambito - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, previo parere del Consiglio Locale con Deliberazione nr. 1 del 04/02/2019;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario per il comune di Guiglia è il seguente:

PEF 2019	
Fatturabili dal gestore	€ 519.805,71
Alimentazione fondo ambito	€ 5.055,00
Quota Terremoto	€ 1.028,29
IVA 10 % sulle voci cui va applicata	€ 51.980,57
<b>Totale</b>	<b>€ 577.869,57</b>
Costi del personale (CGG) e CARC	€ 38.000,00
-CONTRIBUTO MIUR	- € 2.479,00
-FONDO INCENTIVANTE LFB1	- € 17.848,00
FONDO CREDITI DUBBIA EGISIBILITA'	€ 23.196,43
FONDO RIDUZIONI	€ 3.000,00
<b>TOTALE GESTORE + COMUNE</b>	<b>€ 621.739,00</b>
5% ADD. PROV.LE	<b>€ 31.086,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 652.825,95</b>

Dato inoltre atto della opportunità, nell'ottica più generale cui fa riferimento l'art. 38 comma 5 del TUEL, di:

1) stabilire, ai sensi dell'art. 4 del DPR 158/99, le seguenti ripartizioni:

<b>RIPARTIZIONI</b>	<b>%</b>
<b>QUOTA FISSA + QUOTA FISSA NORMALIZZATA</b>	<b>83,13%</b>
<b>QUOTA VARIABILE</b>	<b>16,87%</b>
	100,00%
<b>RIPARTIZIONI</b>	<b>%</b>
<b>DOMESTICO</b>	<b>86,96%</b>
<b>NON DOMESTICO</b>	<b>13,04%</b>
	100,00%

2) definire i seguenti coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche

DOMESTICO		
n° componenti	Ka	Kb
1	0,84	1,24
2	0,98	2,10
3	1,08	2,64
4	1,16	2,96
5	1,24	3,39
>5	1,30	3,60

3) che i coefficienti di produzione rifiuti Kb, per la determinazione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, Kc e Kd delle utenze non domestiche, sono stabiliti all'interno dei limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 e così riassunti:

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE			
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	Kd
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,58	4,73
3	Stabilimenti balneari	0,57	4,68
4	Autosaloni, esposizioni	0,57	4,71
5	Alberghi con ristorante	1,35	11,12
6	Alberghi senza ristorante	0,96	7,89
7	Case di cura e riposo	1,30	10,61
8	Agenzie, uffici	1,40	11,49
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,75	6,19
10	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,93	7,61
11	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,09	8,97
12	Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro,	0,64	5,20
13	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,52	4,30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	4,13
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,48
16	Osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie	2,16	17,69
17	Bar, caffè, pasticceria	1,61	13,17
18	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,47	12,08
19	Plurilicenze alimentari e miste	1,52	12,49
20	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie	2,71	22,27
21	Discoteche, night club	1,30	10,64
22	Autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta	0,59	4,80
23	Parti comuni condominii	0,00	0,00

Evidenziato altresì che:

1. Per le ragioni espresse in premessa l'Ente, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della Legge 147/2013 ed ai sensi dell'art. 34, comma del Regolamento, provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni libere, quantificabili in circa euro 10.000,00 (imposte incluse) con propri fondi di bilancio e le cui modalità di applicazione saranno declinate con successivo atto;
2. Le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un consolidamento ed un ampliamento del beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020;
3. E' opportuno demandare al gestore la applicazione delle riduzioni indicate nella delibera n. 158/2020 di Arera;
4. Il Comune provvederà ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, rinviando a quella occasione le modalità di copertura dell'eventuale differenza, tenendo conto che essa potrà essere ripartita in tre anni, a decorrere dal 2021 e di quanto recentemente introdotto dalla ordinanza PPG/2020/129 del 24/06/2020 della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna;

Ritenuto opportuno approvare:

- 1) le tariffe di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 2) le maggiorazioni, riduzioni ed agevolazioni previste nell'allegato B alla presente deliberazione;

Ritenuto infine opportuno demandare al gestore Hera la determinazione del numero di rate, nel rispetto delle indicazioni regolamentari, e le scadenze di pagamento delle tariffe contemperando l'esigenza di:

- garantire un omogeneo riparto della rateazione (del costo della singola utenza) nel corso dell'anno;
- garantire una rata a conguaglio;
- garantire un flusso costante di liquidità al gestore;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la L.R. n. 16/2015;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Demografici Tributi (Gestione Tari) D.ssa Giulia Poggi, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Adriano Brighenti in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 comma 1 del Testo Unico nr. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto del Piano economico finanziario riportato in premessa, così come approvato della deliberazione del Consiglio di ambito n. 14 del 5 febbraio 2019 di ATERSIR;
- 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 del DPR 158/99:
  - la ripartizione della tariffa per l'anno 2020 nelle fasce domestica e non domestica, come sopra descritta;
  - la ripartizione della tariffa per l'anno 2020 in quota fissa e in quota variabile, come sopra descritta;
- 3) Di definire i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche come sopra descritti;
- 4) Di approvare i coefficienti utili al calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Kc e Kd, come sopra descritti;
- 5) Di approvare le tariffe di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 6) Di approvare le maggiorazioni, riduzioni ed agevolazioni previste nell'allegato B alla presente deliberazione;
- 7) Di dare atto che, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2019, la gestione amministrativa, compresa la riscossione, della tariffa corrispettiva puntuale è affidata ad Hera SPA

con sede legale in Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4, C.F. e P.IVA 04245520376 (attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti);

8) Di demandare al gestore Hera la determinazione del numero di rate, nel rispetto delle indicazioni regolamentari, e le scadenze di pagamento delle tariffe contemperando l'esigenza di:

- garantire un omogeneo riparto della rateazione (del costo della singola utenza) nel corso dell'anno;
- garantire una rata a conguaglio;
- garantire un flusso costante di liquidità al gestore;

9) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario in modo da assicurare la copertura integrale dei costi per l'anno 2020;

10) Di dare atto che il tributo provinciale continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;

11) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2020;

12) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE  
Sig.ra Roberta Zanantoni

IL SINDACO  
Dott. Ing. Iacopo Lagazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Margherita Martini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:

05 AGO 2020

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi  
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata trasmessa in elenco, con lettera Prot. n. 6484, in data 05 AGO 2020, ai  
capigruppo consiliari 10 art. 125);
- E' stata trasmessa in copia conforme, con lettera Prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, al  
Prefetto di Modena (art. 135, comma 2);
- E' stata trasmessa al Difensore Civico per iniziativa di un quinto dei Consiglieri ovvero della Giunta  
Comunale (art. 127, comma 1 e 3);

Dalla Residenza comunale, li ..... 05 AGO 2020 .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Martini Margherita)



*M. Martini*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

- E' divenuta esecutiva il giorno .....

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- essendo stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il  
Consiglio Comunale (art. 127, comma 2).

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'art. 124, comma 1, per quindici giorni  
consecutivi .

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Martini Margherita

**ALLEGATO A**

**OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUALE DEL COMUNE DI  
GUIGLIA: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2020 AI SENSI DELL'ART. 8,  
COMMA 6 LETTERA D) DELLA L.R. 23/2011**

**Comune di Guiglia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020  
UTENZE DOMESTICHE**

**Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Variabile di Base (litri minimi) delle UtENZE  
Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)**

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO							
COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2020 €/mq	Kb	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2020 €/componente	€/Litro	LITRI MINIMI	QUOTA VARIABILE MINIMA 2020
RES - 1	0,84	€ 0,3481238	1,24	€ 75,0782224	€ 0,0731721	360	€ 26,3419560
RES - 2	0,98	€ 0,4061445	2,10	€ 127,1486024	€ 0,0731721	480	€ 35,1226080
RES - 3	1,08	€ 0,4475878	2,64	€ 159,8439573	€ 0,0731721	540	€ 39,5129340
RES - 4	1,16	€ 0,4807424	2,96	€ 179,2189824	€ 0,0731721	660	€ 48,2935860
RES - 5	1,24	€ 0,5138971	3,39	€ 205,2541724	€ 0,0731721	900	€ 65,8548900
RES - 6 e oltre	1,30	€ 0,5387631	3,60	€ 217,9690327	€ 0,0731721	900	€ 65,8548900
NRES - 1	0,84	€ 0,3481238	1,24	€ 75,0782224	€ 0,0731721	360	€ 26,3419560
NRES - 2	0,98	€ 0,4061445	2,10	€ 127,1486024	€ 0,0731721	480	€ 35,1226080
NRES - 3	1,08	€ 0,4475878	2,64	€ 159,8439573	€ 0,0731721	540	€ 39,5129340
NRES - 4	1,16	€ 0,4807424	2,96	€ 179,2189824	€ 0,0731721	660	€ 48,2935860
NRES - 5	1,24	€ 0,5138971	3,39	€ 205,2541724	€ 0,0731721	900	€ 65,8548900
NRES - 6 e oltre	1,30	€ 0,5387631	3,60	€ 217,9690327	€ 0,0731721	900	€ 65,8548900

**Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle UtENZE Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA  
esclusa)**

€/Litro
€ 0,0731721

**Comune di Guiglia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

**Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)**

**LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO**

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2020 €/mq	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2020 €/mq
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto	0,32	€ 0,1332682	2,60	€ 0,3022759
2	Campeggi, distributori carburanti	0,58	€ 0,2415486	4,73	€ 0,5499095
3	Stabilimenti balneari	0,57	€ 0,2373840	4,68	€ 0,5440966
4	Autosaloni, esposizioni	0,57	€ 0,2373840	4,71	€ 0,5475843
5	Alberghi con ristorante	1,35	€ 0,5622252	11,12	€ 1,2928106
6	Alberghi senza ristorante	0,96	€ 0,3998046	7,89	€ 0,9172910
7	Case di cura e riposo	1,30	€ 0,5414020	10,61	€ 1,2335180
8	Agenzie, uffici	1,40	€ 0,5830484	11,49	€ 1,3358268
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,75	€ 0,3123473	6,19	€ 0,7196491
10	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,93	€ 0,3873107	7,61	€ 0,8847382
11	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,09	€ 0,4539448	8,97	€ 1,0428517
12	Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,64	€ 0,2665364	5,20	€ 0,6045517
13	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,52	€ 0,2165608	4,30	€ 0,4999178
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	€ 0,2082316	4,13	€ 0,4801536
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	€ 0,2290547	4,48	€ 0,5208446
16	Osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie	2,16	€ 0,8995603	17,69	€ 2,0566385
17	Bar, caffè, pasticceria	1,61	€ 0,6705056	13,17	€ 1,5311435
18	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,47	€ 0,6122008	12,08	€ 1,4044202
19	Plurilicenze alimentari e miste	1,52	€ 0,6330239	12,49	€ 1,4520867
20	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie	2,71	€ 1,1286150	22,27	€ 2,5891090
21	Discoteche, night club	1,30	€ 0,5414020	10,64	€ 1,2370058
22	Autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta	0,59	€ 0,2457132	4,80	€ 0,5580477
23	Parti comuni condominii	0,00	€ 0,00000	0,00	€ 0,00000

**Quota Variabile Minima Utenze Non Domestiche in base alla Dotazione/contenitore (IVA esclusa)**

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE			
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI	QUOTA VARIABILE MINIMA 2020
30-40 litri	€ 0,0731721	1200	€ 87,8065200
30-40 litri - CAT da 1 a 22 SUPERFICIE < 65 MQ	€ 0,0731721	600	€ 43,9032600
120 litri	€ 0,0731721	2400	€ 175,6130400
240 litri	€ 0,0731721	4800	€ 351,2260800
360 litri	€ 0,0731721	7200	€ 526,8391200
1.700 litri	€ 0,0731721	34000	€ 2.487,8514000

**Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)**

<b>€/Litro</b>
€ 0,0731721

## Allegato B

### TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

#### 1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c.14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 23 "parti comuni condominii").

#### 2. Riduzione superficiale per contestuale produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Ai sensi dell'art.6 c.6 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi si applicano le percentuali di abbattimento di seguito riportate:

<b>Utenze non Domestiche - Attività</b>	<b>Percentuale di abbattimento (%)</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti	20
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	20
Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici.	20
Distributori di carburante, autolavaggi	20

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando apposito modulo ed allegando la documentazione ivi indicata.

#### 3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 9 c.5 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato

conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze domestiche e non domestiche che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, la cui volumetria è 30 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 1.560 per le utenze Domestiche, ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.

#### **4. Tariffa giornaliera**

Ai sensi dell'Art.11 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, con maggiorazione del 50%.

#### **5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati.

La tariffa è ridotta nella quota fissa normalizzata nella misura del 20%, entro i quantitativi massimi di assimilazione definiti nel regolamento pari a  $2 \times K_d \times \text{Superficie}$ , dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e  $K_d$  è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

#### **6. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche e non domestiche**

Ai sensi dell'art. 21 e 22 c. 1 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, o di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii., previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, è riconosciuta una riduzione del 20% annuo sulla parte Fissa della tariffa.

#### **7. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo**

Ai sensi dell'art. 30 c.1 e c.4 del Regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, è riconosciuta una riduzione pari al 10% annuo sulla parte Fissa della tariffa.

#### **8. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze domestiche**

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta, secondo le modalità previste al c.2 e ss

del Regolamento. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 208 conferimenti nella calotta da 30 litri, o 156 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

### **9. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze Non domestiche**

Ai sensi dell'art. 32 c.1 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una costante produzione di rifiuti costituiti da pannoloni per incontinenza “usa e getta” e/o presidi medico-sanitari (es. case di cura e di riposo per anziani etc..), è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia per utilizzo di presidi medico- sanitari pari a 4.160 per ogni “soggetto agevolato”. Per soggetto agevolato si intende il numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi per incontinenza (dato trasmesso al gestore dall'Amministrazione comunale il primo anno, e successivamente solo in caso di variazione).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

### **10. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)**

Ai sensi dell'art. 33 c. 1 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta all'utente per ogni singolo bambino secondo le modalità prevista al c.2 del Regolamento. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti in calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

### **11. Pluralità di riduzioni e agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 34 c.3 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della Tariffa (somma di quota fissa, quota fissa normalizzata e quota variabile di base).